



PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Art. 1 Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale

1. La Provincia di Venezia istituisce il Corpo di Polizia Provinciale per l'espletamento delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e di ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza ed in quelle ad essa delegate, a norma dell'art. 12 della L. 7.3.86, n. 65 e dell'art. 1 della L.R. 9.8.88, n. 40.

Art. 2 Del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la struttura del Corpo di Polizia Provinciale ed i compiti degli addetti.
2. Al personale addetto al Corpo di Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella L. 65/86.

Art. 3 Finalità del corpo

1. Gli addetti alla Vigilanza Provinciale costituiscono il Corpo di Polizia Provinciale che, nell'ambito del territorio della Provincia di Venezia, espleta il servizio di vigilanza relativamente alle materie di specifica competenza istituzionale della Provincia ed in quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione a norma della L. 8.6.90, n. 142.
2. Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collaborano con le Forze di Polizia dello Stato e le altre forze di Polizia, previa disposizione del Comandante del Corpo, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità.

Art. 4 Funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono Agenti di Polizia Giudiziaria ed Agenti di Pubblica Sicurezza.
2. La qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria è riconosciuta ai Vigili Provinciali ai sensi dell'art. 57, Comma 2°, lettera b) del Codice di Procedura Penale. La qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza è riconosciuta a norma degli artt. 27 e 29, della legge 157/92 e in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.R. 9.8.88 n. 40 e dell'art. 5 della Legge 7.3.86 n. 65.
3. Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, al Vicecomandante e agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, Comma 3° del Codice di Procedura Penale.
4. Il Presidente della Provincia, a norma dell'art. 27 della Legge 11.02.1992, n. 157 ed in conformità con quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4, della L.R.

- 9.8.1988, n. 40 e dell'art. 5 della Legge 7.3.1986, n. 65, comunica al Prefetto di Venezia i nominativi dei Vigili Provinciali al fine del conferimento ai medesimi della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.
5. Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale ai quali viene conferita, da parte del Prefetto, la qualità di cui sopra, ne eserciteranno le funzioni relativamente allo svolgimento delle proprie attribuzioni nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e all'espletamento del proprio servizio.
 6. Il Prefetto, sentito il Presidente, dichiara la perdita della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al 2° Comma dell'art. 5, Legge 65/86.
 7. La competente Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza può chiedere al Presidente della Provincia, previa intesa ed assenso di quest'ultimo, di mettere a disposizione il personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. In questi casi il personale di cui sopra dipenderà operativamente dall'Autorità che l'ha richiesto.
 8. Agli addetti al Corpo di Polizia Provinciale è riconosciuta la qualifica di agenti di Polizia Stradale dai sensi dell'art. 12, 2° comma D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92.
 9. Gli operatori di Polizia Provinciale sono messi notificatori ai sensi dell'art. 273 della L. 383 del R.D. 3 Marzo 1934 ai fini degli atti di propria competenza.

Art. 5 Compiti

1. Il personale addetto ai servizi di Polizia Provinciale, nell'ambito di appartenenza, è preposto a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle Leggi statali e regionali, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti nelle materie di cui al precedente articolo 1 con particolare, prevalente riferimento alla tutela della fauna selvatica, della fauna ittica, della fauna minore, della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo e alla tutela delle bellezze naturali;
 - b) prevenire, rilevare e reprimere le infrazioni commesse in violazione di Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altre disposizioni poste a tutela ed a regolamentazione delle materie di cui al precedente punto a), secondo le direttive impartite a norma del presente Regolamento;
 - c) fornire tutta la collaborazione necessaria alle competenti autorità in materia di Protezione Civile e di prevenzione delle calamità e prestare opera di soccorso in occasione di calamità, disastri e privati infortuni e, in generale, di altri eventi che richiedano l'intervento della Protezione Civile;
 - d) attendere, relativamente alle materie di competenza, ai servizi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione, eseguire notifiche, qualora sia previsto dalle disposizioni vigenti, distribuire avvisi ed ordinanze, nonché eseguire il recapito di certificati e documenti;
 - e) collaborare con gli agenti di polizia giudiziaria, con le guardie giurate volontarie e coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, ecologiche, venatorie e ambientaliste secondo le direttive impartite dal Comandante;
 - f) prestare opera di vigilanza, assistenza, ovvero organizzazione, coordinamento,

collaborazione ed esecuzione con riguardo:

- I. ai censimenti e monitoraggi sullo stato delle popolazioni di fauna selvatica e ittica;
 - II. alla esecuzione di piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92;
 - III. all'accertamento delle cause determinanti danni alle produzioni agricole;
 - IV. all'assistenza e controllo sull'esecuzione di progetti di miglioramento ambientale;
 - V. alle operazioni di ripopolamento, reintroduzione, cattura e semina di specie di fauna selvatica e/o ittica, recupero di animali selvatici in stato anomalo e di ittiofauna in caso di inquinamenti o prosciugamenti;
 - VI. all'apposizione, rimozione, manutenzione di segnali perimetrali e tabellazioni previste da disposizioni in materia di caccia e pesca.
Le operazioni di cui ai punti V e VI saranno eseguite direttamente dal personale del Corpo in collaborazione con le Associazioni Venatorie ed Ambientali.
- g) svolgere il collegamento tra Provincia e organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia secondo le direttive impartite dal Comandante, comunicando agli uffici dell'Ente le informazioni risultanti dalla conoscenza del territorio e dell'ambiente in generale;
- h) collaborare alle campagne di informazione, istruzione e prevenzione nei confronti di categorie di utenti e associazioni autorizzate dal Presidente o dall'Assessore competente;
- i) assolvere ad ogni altro onere attinente e/o complementare all'espletamento delle incombenze proprie della vigilanza nell'ambito delle attività previste dalla qualifica di appartenenza.
2. Nell'espletamento di quanto sopra il personale dovrà attenersi alle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e, ove, previsto, dal codice penale e di procedura penale.

Art. 6 Ordinamento

1. Il Corpo di Polizia Provinciale, è costituito da personale che riveste le qualifiche funzionali previste in organico.
2. Al Corpo saranno assegnate unità lavorative del ruolo amministrativo nel numero e nelle qualifiche richieste dalle esigenze di lavoro.
3. Le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo.

Art. 7 Organizzazione del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Provinciale, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, è organizzato secondo criteri di funzionalità ed economicità, di specializzazione e di efficienza per settori di vigilanza e, tenuto conto delle peculiarità geopolitiche del territorio, per zone di vigilanza e per turni articolati a copertura delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, nel rispetto del contratto collettivo vigente.

2. Il servizio viene svolto, nell'ambito dei confini della Provincia, sul territorio, sulle acque interne marittime delle Lagune, sulle acque fluviali, con i mezzi dati in dotazione dell'Amministrazione Provinciale.
3. Le operazioni esterne al territorio sono consentite solo quando sia necessario accertare ed individuare i responsabili di violazione e/o reati nelle materie di competenza commessi in territorio provinciale.
4. Per il controllo e la vigilanza su zone di confine della Provincia potrà essere utilizzato il percorso più breve in zona limitrofa anche fuori Provincia o quello più favorevole e necessario per agevolare l'intervento di controllo.
5. Conformemente a quanto previsto dallo statuto dell'Ente il Corpo può essere articolato territorialmente in circondari cui corrispondono strutture di vigilanza articolate in unità operative, anche mediante l'istituzione di sedi decentrate. In tali sedi verranno predisposte le dotazioni necessarie a garantire la funzionalità e la sicurezza del servizio.
6. Gli operatori, di norma, svolgono servizio nella zona loro assegnata e in coppia. A parità di qualifica funzionale sarà capo-pattuglia l'addetto con maggiore anzianità di servizio nel Corpo.
7. Il Comandante dispone che le pattuglie o i Vigili prestino servizio in una o più zone in relazione alle necessità operative.
8. Il servizio notturno deve essere sempre espletato in coppia e con il supporto tecnico necessario.

Art. 8 Comandante responsabile del Corpo

1. Il Comandante, sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dal Presidente della Provincia e/o dall'Assessore delegato e delle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente, provvede a:
 - a) organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
 - b) vigilare sulla condotta degli appartenenti al Corpo, promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
 - c) intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti al servizio ed in generale in qualsiasi attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale o quando espressamente comandato;
 - d) mantenere un collegamento continuo con gli addetti al "Corpo di Polizia Provinciale" convocando, sentito il Dirigente, conferenze di servizio nelle quali verranno discussi i problemi operativi del Servizio, in modo da assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo;
 - e) promuovere l'attivazione, a cadenza periodica, di corsi aggiornamento professionale per il personale addetto;
 - f) sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi materiale dell'Amministrazione Provinciale in dotazione, od in uso personale, siano utilizzabili in perfetta efficienza;
 - g) predisporre il piano ferie del personale addetto tenendo conto delle esigenze dei servizi, a programmare il monte ore straordinarie, nonché a vistare i permessi richiesti dal personale;
 - h) coordinare, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'organizzazione dei Vigili Provinciali,

- impartendo loro le direttive attraverso gli addetti al coordinamento e controllo;
- i) accertare la regolarità della stesura dei verbali relativi ad infrazioni rilevate;
 - l) sovrintendere alla trascrizione e l'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle autorità competenti;
 - m) curare l'aggiornamento normativo e procedurale nelle materie di competenza e renderne edotti gli addetti al coordinamento e controllo e gli operatori;
 - n) raccogliere e valutare le indicazioni degli appartenenti al servizio per un migliore espletamento dello stesso;
 - o) curare il mantenimento di relazioni con l'autorità giudiziaria, con i comandi dell'Arma dei Carabinieri e con le altre forze di Polizia;
 - p) riferire periodicamente al Presidente e all'Assessore competente sull'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo.

Art. 9 Vicecomandante e Addetti al Coordinamento e al Controllo

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il Comandante si avvale del Vicecomandante e degli addetti al coordinamento e al controllo nel rispetto delle disposizioni impartite, degli incarichi affidati e delle attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alle qualifiche ai profili professionali indicati nei contratti di lavoro.
2. Il Vicecomandante coadiuva il comandante nella direzione e nel controllo del servizio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Ispettori e istruttori addetti al coordinamento e al controllo nell'ambito territoriale e funzionale di rispettiva competenza svolgono i seguenti compiti:
 - a) coordinano gli operatori e organizzano il servizio secondo le disposizioni del Comandante;
 - b) coordinano l'attività di vigilanza eventualmente prestata dalle Guardie Volontarie, fornendo aggiornamenti informativi e informazioni utili alle attività di competenza;
 - c) espletano controlli loro affidati ed operano sulla zona loro assegnata, fungendo da tramite tra vigili e uffici del servizio;
 - d) mantengono e curano l'aggiornamento dei registri custoditi nelle diverse sedi;
 - e) partecipano alle operazioni di vigilanza e gestione, una volta assicurate le incombenze d'ufficio e intervengono nelle più delicate operazioni di servizio e nelle altre attività di competenza ove necessiti la loro diretta esperienza e preparazione professionale o quando specificamente comandati;
 - f) curano nella propria zona l'attuazione dei programmi di gestione faunistica.

Art. 10 Operatori di Polizia Provinciale

1. Gli operatori di Polizia Provinciale sono tenuti ad assolvere i compiti connessi all'espletamento del servizio con cura, diligenza e assiduità, comportandosi sempre con dignità, fermezza e correttezza, nel rispetto del prestigio del Corpo.
2. In particolare, durante lo svolgimento del servizio, hanno l'obbligo di:
 - a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza della Provincia, le disposizioni di Legge, i Regolamenti e ogni altra

- disposizione emanata dalla Pubblica Autorità;
- b) eseguire, secondo le direttive impartite dal Comandante o dai diretti superiori, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio, nelle materie di competenza;
 - c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, annotando con cura e precisione le eventuali dichiarazioni rese dal medesimo, fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti;
 - d) consegnare agli Uffici competenti, nel più breve tempo possibile, i Verbali di accertamento e di sequestro debitamente redatti e compilati;
 - e) consegnare, entro i termini stabiliti ai sensi di Legge, i rapporti, alle Autorità competenti;
 - f) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini.
 - g) curare la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna, nei termini di Legge, ai competenti Uffici unitamente al verbale di sequestro;
 - h) compilare e consegnare al Coordinatore di Vigilanza, appena possibile, il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso , nonché l'itinerario percorso;
 - i) usare con cura e diligenza i mezzi dati in dotazione dall'Amministrazione Provinciale, nei modi opportuni affinché venga effettuata la manutenzione ordinaria dei medesimi secondo le direttive all'uopo impartite;
 - l) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dal Presidente della Provincia;
 - m) partecipare alle riunioni di lavoro e ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione;
 - n) svolgere tutti gli altri servizi, di competenza dell'Ente, che sono loro ordinati, relativamente alla figura di appartenenza.

Art. 11 Divieti e incompatibilità

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è fatto divieto di:
 - a) esercitare l'attività venatoria nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, come previsto dall'art. 27, punto 5, della legge n.157 dell' 11/02/1992;
 - b) rilasciare ad organi di informazione dichiarazioni relative all'attività di servizio, se non previa autorizzazione;
2. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti è sanzionata secondo le norme vigenti.

Art. 12 Uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale nell'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme prevista dalle norme regolamentari vigenti.
2. Il Comandante, se strettamente necessario, può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili per periodi limitati.

3. La Giunta con proprio atto emanerà un disciplinare del vestiario del Corpo in conformità con la normativa vigente e tenendo conto delle caratteristiche delle divise e delle dotazioni delle altre Province del Veneto.
4. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli altri elementi accessori e di equipaggiamento è a totale carico dell'Ente e dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate nel vigente regolamento del vestiario.
5. Della consegna dei capi di vestiario in dotazione dovrà farsi registrazione su apposita scheda dalla quale risulteranno: tipo, quantità e data di consegna degli stessi.
6. I capi di vestiario dovranno essere tenuti con la massima cura. Eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza da parte dell'operatore daranno luogo ai procedimenti previsti nei casi di negligenza di servizio.
7. I capi di vestiario e le relative dotazioni strumentali deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari saranno immediatamente sostituiti a prescindere dalle scadenze ordinarie.
8. Considerata la peculiarità operativa della Polizia Provinciale relativamente a particolari interventi sul territorio, il personale viene dotato anche di uniforme speciale con relativi accessori idonea ad affrontare adeguatamente le situazioni di lavoro.
9. E' adottata specifica uniforme per i servizi di scorta al gonfalone e di rappresentanza dell'Ente.
10. Il Comandante, o suo delegato, collaborerà con l'ufficio incaricato agli acquisti nella predisposizione dei capitolati e verificherà che le forniture siano, per qualità, caratteristiche e fattura, corrispondenti a quanto indicato dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 Tessera di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono muniti di una tessera di riconoscimento e di una placca di servizio.
2. La tessera di riconoscimento deve contenere i seguenti dati: denominazione e stemma della Provincia, scritta "Polizia Provinciale", numero di matricola, qualifica, grado simbolico, altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno, data di nascita, conferimento della qualità di agente di P.S., data di rilascio.
3. Gli operatori di Polizia Provinciale possono indossare sul braccio sinistro un distintivo di specialità, se autorizzati.
4. La placca di servizio deve essere sempre applicata al petto all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.
5. L'eventuale distruzione della tessere o della placca deve essere comunicata tempestivamente al Comandante.

Art. 14 Dotazione e impiego dei mezzi di servizio

1. I mezzi che l'Amministrazione è tenuta a fornire in dotazione agli Operatori devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio.
2. E' vietato permettere la guida o l'uso dei predetti a persone estranee al servizio. E' altresì vietato il trasporto di persone o cose, se non nei casi connessi all'espletamento del

servizio.

3. I Vigili Provinciali devono usare i mezzi loro forniti con cura e diligenza. Essi rispondono all'Amministrazione per qualsiasi danno che ai medesimi potesse essere arrecato per dolo, colpa grave, incuria o negligenza.
4. Per ogni mezzo verrà tenuta apposita scheda di servizio sulla quale verranno registrati giornalmente gli itinerari, le percorrenze chilometriche, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e le operazioni di manutenzione e riparazione e lo stato generale dei mezzi.
5. I lavori di manutenzione e riparazione dovranno essere segnalati all'addetto al coordinamento e controllo competente, il quale provvederà tempestivamente a richiedere al Comandante l'autorizzazione alla loro esecuzione. Anche a tal fine sarà predisposto un apposito prontuario interno per la programmazione degli interventi di manutenzione.
6. I mezzi di servizio devono essere assicurati, con polizza di copertura adeguata, sia con riguardo ai trasportati che al conducente.
7. L'uso dei natanti è subordinato all'adozione delle disposizioni di sicurezza stabilite per legge.
8. I segnali acustici e visivi devono essere utilizzati solo in caso di necessità, secondo le vigenti disposizioni di legge.
9. Al termine del servizio i mezzi in dotazione vanno riportati negli appositi locali di deposito o nei parcheggi predisposti o indicati dall'Amministrazione, che avranno caratteristiche e ubicazioni tali da renderli prontamente disponibili all'uso.
10. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili, ai sensi del D. legisl. 19/9/94 n° 626.

Art. 15 Orario di servizio

1. Secondo le esigenze di servizio l'orario è articolato in turni, diurni o notturni, per tutto l'arco della settimana. L'articolazione dell'orario di servizio sarà predisposta di norma, secondo criteri di programmazione, nel rispetto delle modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
2. L'orario di servizio dovrà comunque tendere ad assicurare la massima funzionalità delle strutture degli uffici, l'erogazione dei servizi all'utenza e la tutela degli interessi pubblici connessi alla funzione di vigilanza.
3. Agli operatori spetta un giorno di riposo settimanale, assegnato, secondo la turnazione effettuata.
4. Nei casi in cui si renda necessario concludere una operazione già intrapresa, il servizio dovrà essere protratto per il tempo strettamente occorrente per la definizione della stessa.
5. Per eccezionali esigenze di servizio gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a prestare la propria opera in eccedenza all'orario di servizio, con le modalità previste nel Contratto di Lavoro e secondo le disposizioni impartite in merito dall'Amministrazione.

Art. 16 Reperibilità

1. Presso la sede operativa dovrà essere tenuta una tabella con il preciso recapito di tutti gli appartenenti il Corpo.
2. L'Amministrazione può prevedere l'istituzione di un turno di reperibilità eventualmente esteso all'intero Corpo di Polizia Provinciale, al fine di garantire eventuali necessità di servizio in orari non coperti dall'ordinaria turnazione.
3. Il personale messo in reperibilità deve poter essere tempestivamente rintracciato secondo le modalità fissate dal Comando e dovrà raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, nei tempo previsto dalla normativa vigente.
4. I turni di reperibilità ed il compenso relativo sono quelli fissati dal contratto nazionale di comparto.

Art. 17 Solennità civili e religiose

1. Nelle ricorrenze delle grandi solennità civili e religiose previste dal calendario, il servizio di vigilanza potrà essere garantito secondo un piano a tal fine predisposto dal Comandante del Corpo.

Art. 18 Uso degli apparati ricetrasmittenti

1. Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, con la massima cura, ed esclusivamente da parte degli addetti alla Vigilanza.
2. I Vigili ai quali è stato assegnato l'apparato rispondono personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati stessi.

Art. 19 Registri di servizio

1. Ferma restando l'unicità del protocollo provinciale, nell'ufficio del Comando e, ove occorra nelle sedi decentrate, sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i seguenti registri, eventualmente ripartiti per materia di intervento:
 - a) registro degli accertamenti di rilevanza penale;
 - b) registro dei processi verbali di accertata violazione;
 - c) registro dei rapporti o relazioni di servizio;
 - d) registro delle circolari relative alle normative di Legge in vigore;
 - e) registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
 - f) registro del materiale sequestrato e dissequestrato;
 - g) registro delle esercitazioni al tiro.
2. I registri, composti in modo da non essere manomessi o contraffatti, saranno vidimati e verificati dal Segretario Generale ed assegnati all'Archivio non appena la loro conservazione nell'Ufficio non sia più necessaria.
3. Negli uffici decentrati vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi, i regolamenti nonché quanto possa servire per l'espletamento del servizio di vigilanza.
4. Gli atti ed il materiale sopra elencato sono conservati a cura e sotto la responsabilità

dell'Istruttore Coordinatore Vigili Provinciali di Zona.

5. E' prevista presso ciascuna sede di zona l'istituzione di un Albo nel quale verranno esposti gli avvisi al pubblico e tutte le altre informazioni che si ritenga utile portare a conoscenza della cittadinanza.

Art. 20 Materiale sequestrato

1. Le armi sequestrate vanno depositate nelle casseforti ubicate presso la sede operativa centrale e le sedi decentrate a cura del responsabile all'uopo. incaricato, che provvederà a consegnare al competente Ufficio il relativo verbale e a curare le successive formalità di Legge.
2. Vanno altresì depositati, con la medesima procedura, nelle casseforti, tutti gli oggetti di valore sequestrati.
3. Il Responsabile degli oggetti sequestrati provvederà alla restituzione dei medesimi previa dichiarazione liberatoria.
4. Gli attrezzi ed il materiale sequestrato non previsti nei precedenti commi dovranno essere depositati nei locali all'uopo destinati dalla Amministrazione sotto la responsabilità del preposto incaricato.
5. Per l'eventuale restituzione del materiale di cui sopra si procederà con le modalità di cui al comma 3.

Art. 21 Segreto di ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante del Corpo in osservanza di eventuali specifiche direttive della Provincia, salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti resi pubblici ai sensi della Legge 241/90.

Art. 22 Armi in dotazione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 1.3.87, n. 145, l'arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con la qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata dal Comandante agli addetti al Corpo Provinciale. L'Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni).
2. Gli addetti alla Polizia provinciale aventi la qualifica di Pubblica Sicurezza portano, per difesa, la seguente pistola di cui può essere dotato il Corpo: pistola semiautomatica calibro 9 x 21.

3. Le armi di cui sopra sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell'ambito territoriale di servizio.
4. Per l'espletamento dei compiti d'Istituto gli addetti utilizzano, durante il servizio, armi lunghe delle seguenti tipologie:
 - Fucile a canne giustapposte lisce, caricamento singolo manuale per ogni canna, calibro 410;
 - Fucile a canna liscia, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 12;
 - Carabina ad aria compressa, calibro 5,5;
 - Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e ripetizione semplice, calibro 30/06 (con cannocchiale);
 - Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e ripetizione semplice, calibro 223 rem;
 - Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 22 lungo e corto (con cannocchiale);
 - Carabina lancia siringhe anestetizzanti;
 - Mazzetta di segnalazione;
 - Spray antiaggressione.
5. L'impiego delle armi di cui al punto 4 suddetto è consentito solo per particolari servizi di istituto disposti dal Comandante.
6. I modelli delle armi corte e lunghe in dotazione al Corpo devono risultare fra quelli previsti dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.
7. Agli addetti al corpo possono essere altresì assegnate armi di tipologie diverse da quelle sopra elencate, purché di modelli iscritti al catalogo medesimo.
8. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore.
9. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone.
10. E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dai suddetti commi 2 e 4.
11. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l'obbligo per l'interessato di riconsegnare all'Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione.
12. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all'Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a riposo e/o trasferito ad altro diverso servizio.

Art. 23 Porto dell'arma ed addestramento

1. Il personale del Corpo quando indossa l'uniforme porta l'arma da difesa personale assegnatagli al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4.3.1987 n. 145.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'interno n. 145 del

4 marzo 1987.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza saranno iscritti, a cura del Comandante, ai sensi della legge n. 286 del 28 maggio 1981, ad una sezione di tiro a segno nazionale e saranno tenuti a frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione.
4. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante del Corpo.

Art. 24 Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 25 Requisiti di accesso alle qualifiche

1. Gli aspiranti alla nomina alle qualifiche operative del Corpo di Polizia Provinciale, oltre i requisiti normalmente previsti per l'accesso al pubblico impiego, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
 - a) **STATUS E CONDOTTA CIVILE**
 - 1) Godimento dei diritti civili e politici;
 - 2) Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - 3) Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici Uffici;
 - 4) Idoneità all'ottenimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza.
 - b) **ABILITAZIONI**
 - 1) Patente di guida di automezzi di tipo 'W' o superiore;
 - 2) Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto o equivalente;
 - 3) Certificato di idoneità al maneggio delle armi.

Art. 26 Requisiti psicofisici

1. I candidati ai corsi dovranno possedere psicofisici:
 - 1) sana e robusta costituzione fisica;
 - 2) essere esenti da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il

- completo espletamento dei servizi di istituto;
- 3) "visus" tale da essere idoneo allo svolgimento dell'attività propria del profilo professionale, anche con correzione di lenti;
 - 4) udito tale da non pregiudicare il normale esercizio dell'attività di vigilanza;
 - 5) normalizzazione del senso cromatico e luminoso.
2. In generale, l'idoneità fisica, psichica, attitudinale al servizio di Polizia Provinciale sarà comprovata dall'apposito certificato del medico dell'U.L.S.S. di appartenenza.

Art. 27 Pari opportunità

1. Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale addetto al servizio di Polizia Provinciale.

Art. 28 Corsi di aggiornamento e formazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione a rotazione degli operatori di Polizia Provinciale ai corsi promossi dalla Regione per la formazione e l'aggiornamento degli stessi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 65/86 e con le modalità previste dalla legge regionale e relativo regolamento di esecuzione.
2. Il personale è tenuto altresì a partecipare a corsi istituiti dalla Provincia, da enti, istituti specializzati, ovvero quelli realizzati in attuazione da leggi statali, regionali in materia di Polizia *Locale*.

Scopo dei predetti corsi è:

- consentire agli addetti di Polizia Provinciale di acquisire una specifica qualificazione professionale finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio;
 - facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa.
3. L'Amministrazione deve garantire la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori di Polizia Provinciale in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi.
 4. La frequenza dei corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, come presenza in servizio attivo.
 5. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato, tramite rilascio di apposito attestato, è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Art. 29 Norme integrative

1. Sono fatte salve quelle particolari disposizioni definite nel presente regolamento e, per quanto in esso previsto, dalla legge 7.3.86 n. 65 e dalla legge regionale n. 40/88.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 30 Disposizioni finali

1. E' abrogato il "Regolamento del Servizio di Vigilanza Ambientale" approvato dal Consiglio con deliberazione Consiliare n. 5068 di prot. XI di verb. del 9.7.84, esecutivo a norma di legge.
2. Il presente regolamento composto da 30 articoli è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54900 n. VI di verb. 16.11.1995, esecutiva ai sensi di legge, e comunicata al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi degli articoli 11 e 12 L. 7.3.1986, n. 65.